

DELIBERA N. 437/22/CONS

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI PROCEDURA IN MATERIA DI
SANZIONI AMMINISTRATIVE E IMPEGNI DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA
DELIBERA N. 410/14/CONS COME MODIFICATO, DA ULTIMO, DALLA
DELIBERA N. 451/20/CONS**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 20 dicembre 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge del 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;

VISTA la Delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla Delibera n. 434/22/CONS, del 14 dicembre 2022;

VISTA la Delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»”* e, in particolare, l’Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 451/20/CONS, del 16 settembre 2020;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, del 21 aprile 2022, n. 3034, che ha affermato la non perentorietà del termine di presentazione degli impegni;

RITENUTO necessario modificare il Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni dell'Autorità di cui all'allegato A alla Delibera n. 410/14/CONS come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 451/20/CONS, al fine di conformarsi al *decisum* del Consiglio di Stato;

RITENUTO opportuno precisare, con riferimento alla sospensione dei tempi del procedimento sanzionatorio, che in caso di mancata presentazione della versione definitiva degli impegni, entro il termine fissato dall'art. 13, comma 4, del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni dell'Autorità, la sospensione cessa allo scadere del ventesimo giorno, senza necessità di comunicazione alle parti;

UDITA la relazione della Commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all'allegato A alla Delibera n. 410/14/CONS come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 451/20/CONS)

1. Nel "*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", di cui all'allegato A alla Delibera n. 410/14/CONS, come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 451/20/CONS, il comma 1 dell'articolo 13 (Presentazione della proposta di impegni) è sostituito dal seguente:

"1. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, e comunque nel corso dell'attività istruttoria di cui all'art. 6, comma 2, l'operatore al quale sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, purché abbia cessato la condotta oggetto di contestazione, può presentare alla Direzione competente una proposta preliminare di impegni, finalizzata a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure."

2. Nel "*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", di cui all'allegato A alla Delibera n. 410/14/CONS, come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 451/20/CONS, il comma 3 dell'articolo 15 (Sospensione dei termini del procedimento sanzionatorio) è sostituito dal seguente:

"3. La sospensione cessa comunque inderogabilmente allo scadere del centottantesimo giorno, senza necessità di comunicazione alle parti. In caso di mancata presentazione della versione definitiva degli impegni entro il termine fissato dall'art. 13, comma 4, la sospensione cessa allo scadere del ventesimo giorno, senza necessità di comunicazione alle parti."

3. Il testo coordinato del Regolamento è riportato nell'allegato A alla presente Delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

4. La presente Delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità.

La presente Delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 20 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba